R_CALABR|AAA0ABE|RGP2022|PROT. N. 0008138|29/03/2022

Consiglio Regionale della Calabria
Presidente Gruppo Consiliare UDC

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

Modifiche al Decreto Legislativo 7 Settembre 2012, N.155 "Nuova Organizzazione dei Tribunali Ordinari e degli Uffici del Pubblico Ministero, a Norma dell'Articolo 1, Comma 2, della Legge 14 Settembre 2011, N.148" e Successive modifiche
(articolo 121, secondo comma, della Costituzione)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto il regolamento interno;

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'On. Giuseppe Graziano

Visto l'articolo 16 (comma 3 lettera "t") dello Statuto della Regione

DELIBERA

Di approvare la proposta di legge di cui all'Allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che la accompagnano;

di presentare la stessa alla Camera dei Deputati

Reggio Calabria, lì 03/02/2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge alle Camere apporta modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) il quale, insieme al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane, in attuazione della delega conferita con il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148. Il suddetto decreto ha portato alla soppressione del Tribunale di Rossano, oggi Corigliano-Rossano, accorpandolo a quello di Castrovillari.

La revisione delle circoscrizioni giudiziarie è stata voluta anche per consentire una migliore distribuzione di risorse umane e materiali sul territorio italiano e di conseguenza una più efficace risposta alla domanda di giustizia dei cittadini. Tuttavia la riorganizzazione non ha impedito la formazione di punti critici all'interno del decreto legislativo sia dal punto di vista pragmatico sia rispetto alle questioni esecutive in applicazione alle disposizioni contenute nel decreto legislativo stesso.
Nel corpo di una dettagliata relazione presentata dall'Associazione Nazionale Magistrati al Ministero della Giustizia è stato evidenziato come la Riforma della Geografia Giudiziaria abbia generato gravi carenze, con conseguenti ulteriori difficoltà, degli uffici giudiziari accorpanti nel far fronte all'inevitabile incremento degli affari giudiziari provenienti dalle sezioni distaccate.
Non solo, nella suddetta relazione, si evidenziano anche le questioni collegate allo stato dell'edilizia giudiziaria, spesso già completamente insufficiente a gestire affari e personale prima dell'entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria e logicamente per molti uffici posta in ulteriore sofferenza dall'ulteriore carico rappresentato dai relativi accorpamenti.

Su questo punto vi è da rilevare che sull'individuazione della sede di Castrovillari, quale Tribunale della Sibaritide-Pollino, nel momento dell'attuazione della Riforma ha giocato un ruolo determinante la struttura. In quanto, proprio nel 2012 si sono conclusi i lavori di realizzazione del nuovo Palazzo di Giustizia, dove oggi è allocato il foro castrovillare, che però era stato pensato per la mera sostituzione della precedente sede giudiziaria, ormai non più adeguata e idonea ad ospitare gli uffici tribunalizi e della procura. C'è da riscontrare, però, che il volume dei locali dell'ex Tribunale di Rossano (realizzato sul finire degli anni '60 e idoneamente ristrutturato ad inizio degli anni 2000) è di gran lunga superiore all'attuale sede accorpante. Pertanto, per effetto della legge 155/2012 si è di fatto aggravato anche il disagio logistico a causa dell'aumento delle udienze e il necessario spostamento di molte di esse a orari pomeridiani, e con disfunzioni collegate proprio agli spazi ridotti e ristrettissimi, alla carenza di personale rispetto alla mole di lavoro e al complessivo deficit di organico dei magistrati.
Nel promuovere con fermezza una nuova proposta di Legge che vada a modificare gli effetti della Riforma della Geografia Giudiziaria (Dlgs 155/2012) non si può non entrare nel merito della nuova Riforma della Giustizia. Ed evidenziare, soprattutto, che tutto quanto predisposto dal Ministro della Giustizia entra in totale conflitto con quello che ha prodotto la precedente riforma.
A partire dai tempi delle indagini e dei processi che con un sistema giudiziario compromesso da ritardi fisiologici dovuti alla conformazione logistica di presidi come quello di Castrovillari, rischiano di far saltare il sistema. O, quantomeno, di renderlo efficiente a diverse velocità.
In un territorio come la Calabria del nord-est, privo di mobilità e di infrastrutture di interconnessione territoriali efficienti e moderne, sarà pressoché impossibile garantire i tempi della giustizia che si vogliono imporre con la nuova Riforma. È come se si volesse mettere un pilota di formula uno a pilotare una vecchia due cavalli chiedendogli di vincere la gara. È praticamente impossibile. E tutto questo a solo vantaggio della criminalità organizzata.

La Calabria attualmente vive uno dei paradossi più eclatanti prodotti dal Dlgs 155/2012 che si è

palesato a seguito della soppressione del Tribunale di Rossano. Un grande Tribunale che per carichi di lavoro, storicità e sussistenza effettiva di rappresentatività dello Stato sul territorio quadruplicava l'entità operativa del tribunale accorpante e che è stato cancellato per logiche che, ancora, a distanza di un decennio rimangono del tutto ignote.
Prima di entrare nel cuore di questa proposta di legge è opportuno tracciare uno schema analitico sui numeri prodotti dall'accorpamento del Tribunale di Rossano a quello di Castrovillari e sulla composizione di un territorio complesso qual è quello della Calabria del Nord est che, proprio a seguito della chiusura di uno dei più importanti e antichi presidi di giustizia della Calabria, ha visto innescarsi una recrudescente escalation di fatti criminali che ha riaperto la guerra tra ndrine per il controllo del territorio.
Basta rilevare gli ultimi dati[1] del Settembre 2013 (prima della chiusura del tribunale di Rossano). Relativamente solo ai carichi penali (Monocratico e Supermonocratico) pendenti si evidenzia come il Tribunale di Castrovillari ne avesse 1.344 a fronte dei 4.962 del soppresso Tribunale di Rossano; mentre per il penale collegiale il carico di lavoro era di 30 procedimenti per il Tribunale di Castrovillari a fronte dei 157 del Tribunale di Rossano.

Un rapporto 4 a 1 che è andato a peggiorare con il tempo e che con il passare degli anni non ha fatto altro che peggiorare a dismisura la qualità del servizio giudiziario.

A completezza del dato numerico sul carico di lavoro dei due tribunali operanti basta leggere il quadro dettagliato trasmesso nel dicembre 2013 dal il Presidente del Tribunale accorpante. Dalla **relazione e dai format ex art. 37 D. L.gvo n°98/11** (prot. N. 2301 del 16.12.2013) al CSM e alla Corte di Appello di Catanzaro emergeva, in sintesi, come tutto il carico di lavoro proveniente dall'accorpato Tribunale di Rossano fosse appunto quintuplicato rispetto all'ordinario pre-accorpamento di Castrovillari[2]

In definitiva, in questo momento, registriamo - insieme ai tantissimi disagi derivanti dall'accorpamento dei due presidi giudiziari - un ritardo nelle procedure dell'ufficio notifiche che di fatto ha comportato maggiori spese e minore efficienza. Oltre all'aver determinato un importante dispendio di risorse economiche e una dispersione del lavoro della Forze dell'Ordine impiegate sul territorio per spostamenti in attività di routine burocratica che sottraggono tempo al controllo/presidio del territorio.

I numeri parlano chiaro e partono da una premessa importante che è tracciata nelle linee guida alla riforma Severino e che risulta del tutto fuori luogo e decontestualizzata rispetto agli effetti, poi, prodotti dalla Riforma della Geografia Giudiziaria. Fu l'allora guardasigilli del Governo Monti, nel tracciare il contenuto del nuovo Decreto legislativo, infatti, a giustificare la soppressione del Tribunale di Rossano e il suo accorpamento a quello di Castrovillari, con: 1) criminalità omogenea

[1] I dati sono stati estratti dal registro di Cancelleria dell'ex Tribunale di Rossano e del tribunale di Castrovillari alla data dell'11 Settembre 2013

[2]

PENALE (pendenze totali)		
Dibattimento Collegio	Rossano **151**	Castrovillari **32**
Dibattimento Monocratico	Rossano **5.562**	Castrovillari **1.245**
Noti Gip/Gup	Rossano **1.615**	Castrovillari **329**
CIVILE (pendenze totali)		
Concordati Preventivi	Rossano **8**	Castrovillari **2**
Fallimenti dichiarati	Rossano **229**	Castrovillari **178**
Esecuzioni Civili	Rossano **687**	Castrovillari **279**
Civile Ordinario	Rossano **6.673**	Castrovillari **4.225**
CAUSE AGRARIE	Rossano **15**	Castrovillari **14**
PROCEDIMENTI SOMMARI	Rossano **15**	Castrovillari **25**
LAVORO E PREVIDENZA	Rossano **9.798**	Castrovillari **3.801**
ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI	Rossano **799**	Castrovillari **1.241**

nei circondari di Castrovillari e Rossano; 2) contiguità territoriale dei due circondari giudiziari; 3) facilità di collegamento tra i territori.

Tutti questi criteri risultano in maniera, chiara, oggettiva e documentabile, ancora oggi privi di fondamento. Senza alcun nesso logico tra il dettato normativo e quella che poi è la realtà dei fatti. Ecco perché la decisione di sopprimere il Tribunale di Rossano e accorparlo a quello di Castrovillari meritava e merita ancor di più oggi una necessaria ed opportuna rivisitazione, alla luce di una serie di motivazioni che, comunque, trovano fondamento nei criteri oggettivi e omogenei espressamente previsti nella legge delega.

In questa sede è opportuno fare una doverosa premessa relativa alla mutata condizione socio-economico-politica del territorio della Calabria del nord est.
Infatti la conformazione geopolitica del territorio oggi è ulteriormente cambiata. La Legge della Regione Calabria N.2/2018 ha sancito la nascita di una nuova città calabrese: Corigliano-Rossano la prima per estensione territoriale e la terza per numero di abitanti nella nostra regione; nata dalla fusione dei due principali centri della Calabria del nord-est (Corigliano calabro e Rossano) con una popolazione residente di 78mila abitanti ed un bacino territoriale di oltre 200.000 utenti.

Tale nuovo assetto istituzionale non può non influire sulle dinamiche dei servizi. E questo lo conferma anche la Legge 56/2014 detta Riforma del Rio sugli enti locali. "Con tale intervento legislativo lo Stato, mosso dall'esigenza di una razionalizzazione delle spese, ha messo in atto un processo di ridefinizione dei territori: dagli ambiti provinciali, all'esperienza delle comunità montane fino, appunto, alla cosiddetta Geografia Giudiziaria; nei confronti dei quali il processo di fusione dei comuni (come previsto dal Tuel) indica un percorso autenticamente "democratico", proveniente dai livelli territoriali coinvolti e non discendente dall'alto, secondo parametri predefiniti"[3].

Se ne deduce facilmente che, a fronte di una nuova "geografia" territoriale e nell'ottica di razionalizzare appunto le risorse pubbliche per l'erogazione dei servizi gli uffici centrali periferici, come possono essere in questo caso i Tribunali ordinari, debbano trovare sede nei principali centri di aggregamento sociale, politico ed economico. Il caso specifico, dunque, non giustifica affatto – a maggior ragione oggi – l'assenza di un presidio di Giustizia locale ma non giustifica nemmeno l'accorpamento di due già grandi territori giudiziari come Castrovillari e quello dell'ex tribunale di Rossano. **L'urgenza, infatti, è quella di ripristinare un Tribunale chiuso.**

Inoltre, la scelta di sopprimere il Tribunale di Rossano vìola i criteri espressamente previsti alla lettera b) del comma n. 2 dell'art. 1 del decreto legge 138/2011, ove era previsto che la ridefinizione, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari dovesse avvenire secondo criteri oggettivi ed omogenei, che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso di impatto della criminalità organizzata. In buona sostanza, la Riforma della Geografia Giudiziaria era borderline già all'epoca della sua approvazione e oggi, con la nascita del nuovo comune di Corigliano-Rossano è in totale infrazione rispetto alle normative vigenti.

In Calabria, la soppressione del Tribunale di Rossano (oggi Corigliano-Rossano) ha determinato – come ricordato pocanzi - un deficit importante nei servizi della giustizia in un territorio in cui gravita una popolazione di oltre 200mila abitanti, su un'estensione territoriale di oltre 2.500 km^2 composta da un'orografia complessa che ingloba due massicci montuosi (la Catena del Pollino e la Sila Greca) e la Piana di Sibari.

Tutti i territori inglobati all'interno dell'ex giurisdizione del Tribunale di Rossano erano e

[3] **La riforma "Delrio": analisi e prospettive** Di Bruno Di Giacomo Russo, Christian Peretti, Antonello Tarzia

continuano a rimanere fortemente penalizzati da una rete ferroviaria inesistente ed una rete viaria tra le più pericolose d'Europa, rappresentata quest'ultima dal tronco stradale della Statale 106 che è l'unica via di comunicazione terrestre che rende possibile i collegamenti con il resto della regione e del Paese.

Da considerare, inoltre, la viabilità dei paesi dell'entroterra che si snoda su strade montane, spesso ristrette ad un'unica corsia. A tutto questo, inoltre, si aggiunga la carenza di mobilità pubblico/privata che rende pressoché impossibili i collegamenti tra il territorio dell'ex tribunale di Rossano e quello accorpante di Castrovillari (l'area di quest'ultimo – è necessario evidenziare – non è servita nemmeno da rete ferroviaria).

Il territorio della Calabria del Nord-est, che si estende dall'alto Marchesato fino alla Pianura Metapontina, inglobando il fronte sud-orientale del Pollino (spingendosi addirittura fino alle sponde del Tirreno) e tutta la Sila Greca, ad oggi ha un unico approdo giudiziario: quello di Castrovillari, che rispetto al resto del territorio di pertinenza risulta completamente decentrato. Da qui una delle incongruenze della Legge che nel razionalizzare risorse e spese avrebbe dovuto creare più efficienza al sistema giustizia. Ne viene fuori, però, che quelle stesse spese di gestione dell'apparato giuridico le ha moltiplicate all'ennesima potenza rallentando, nel complesso, tutto il funzionamento della macchina della giustizia italiana. A testimonianza di questo ci sono diversi studi. Uno dei quali, articolato e dettagliato, compiuto dalla Banca d'Italia e pubblicato nella *Carta Occasionale* n.401/2017 nella quale si evince come la durata dei procedimenti (post entrata in vigore della Riforma Severino) *resta molto elevata, con differenze significative tra tribunali, che possono riflettere anche disfunzioni di natura organizzativa.* ***L'evidenza suggerisce che la recente revisione della geografia giudiziaria non avrebbe ancora prodotto miglioramenti sotto il profilo della capacità di smaltimento degli uffici, ma avrebbe invece contribuito al calo del contenzioso ordinario nelle aree interessate***[4].

Questo accade per i procedimenti civili, ancor più per i procedimenti penali, facendo venir meno quella necessaria presenza e percezione di Stato che serve ai cittadini, alle Istituzioni, al mondo produttivo e del lavoro di avere una visione incoraggiante e confortante del futuro e quindi di avere una visione di sviluppo più concreta. Purtroppo, in questo momento, nella Calabria del nord est – da sempre uno dei cuori pulsanti dell'economica calabrese – così non è. Si arranca, c'è grande sfiducia non solo dettata dalla crisi mondiale determinata dalla Covid-19 ma anche e soprattutto dalla mancanza di sicurezza.

Giova ricordare un dato recentissimo che riguarda Corigliano-Rossano dove la recente escalation di violenza tra bande criminali, innescatasi ad inizio di Luglio 2021, ha subito fatto contrarre l'economia turistica, riducendo gli accessi di oltre il 50%. Se a questo, poi, si aggiunge il deserto di servizi sanitari e per la mobilità tutto diventa drammaticamente più complicato e complesso.

Ed è proprio il mancato controllo del territorio da parte dello Stato uno dei "vuoti" più importanti creati dalla soppressione del Tribunale di Rossano. In sostanza, da Crotone a Taranto, con entroterra che dalla costa jonica si spinge sino alla Sila, la chiusura del Presidio di Giustizia jonico ha comportato, e continua a comportare, una gravissima e inaccettabile involuzione della risposta dello Stato al territorio, sia per la presenza che lo stesso in una realtà come quella dell'alto Jonio Cosentino deve garantire anche fisicamente, sia per il servizio di giustizia costituzionalmente sancito che lo Stato deve fornire ai cittadini. L'accorpamento a Castrovillari, soluzione sui generis, che di fatto non salvaguarda né mantiene la circoscrizione del Tribunale di Rossano, non risponde a nessuna delle due irrinunciabili esigenze, anzi determinando l'arretramento della presenza dello Stato con depotenziamento degli strumenti di lotta contro la prevaricazione delle infiltrazioni mafiose.

---

[4] Giacomelli, Silvia e Mocetti, Sauro e Palumbo, Giuliana e Roma, Giacomo, La Giustizia Civile in Italia: Le Recenti Evoluzioni (18 ottobre 2017). Banca d'Italia Occasional Paper n. 401, disponibile su SSRN: https://ssrn.com/abstract=3073068 o http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3073068

Non di ragione secondaria, inoltre, è la questione relativa alla sede in cui è allocato attualmente il Tribunale di Castrovillari che, di conseguenza, ha dovuto accorpare anche fisicamente il "fardello" documentale e archivistico del soppresso Tribunale di Rossano che – ricordo – fu attivo sin dal 1862 e nel corso degli anni è stato anche sede di Corte d'Appello.

La nuova sede giudiziaria di Castrovillari è oggettivamente inadeguata a sopperire fisicamente il carico di lavoro. E i disguidi si leggono quotidianamente sulle cronache giornalistiche che raccontano di disagi e malumori tra gli stessi dipendenti del palazzo di giustizia che non riescono a lavorare in luoghi sicuri e confortevoli.

Ancora più preoccupante è l'ombra crescente della criminalità organizzata in un territorio privato della presenza dello Stato. Negli ultimi tre anni nella Sibaritide-Pollino si sono consumati almeno sei omicidi riconducibili ad una vera e propria guerra di 'ndrangheta in atto nel territorio. A questo si aggiungano i numerosi eventi incendiari di beni mobili ed immobili che, ormai a cadenza quotidiana, interessano la grande città di Corigliano-Rossano e, più in generale, un'area in cui si stanno compiendo alcuni lavori pubblici strategici: dalla realizzazione del nuovo ospedale della Sibaritide per finire alla realizzazione del nuovo tronco autostradale Sibari-Roseto (Terzo Megalotto della SS106) passando per l'elettrificazione della linea ferroviaria ionica Sibari-Crotone-Catanzaro.

A proposito di infiltrazioni mafiose e pervasione della criminalità organizzata, il territorio dell'ex tribunale di Rossano è quello maggiormente a rischio a infiltrazioni criminali rispetto a tutti gli altri territori afferenti ai tribunali soppressi. L'area della Sibaritide, per la sua posizione geografia, è storicamente frontiera e punto di interscambio tra le più grandi ed importanti consorterie criminali: 'Ndrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita.

Nel Circondario di Rossano-Corigliano vi è una micro e, soprattutto, una macro criminalità (già giudizialmente accertata in via definitiva da numerose sentenze emesse all'esito dei processi svolti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, per esempio i procedimenti penali denominati "Galassia", "Satellite", "Flash Market", "Fusion", "Corinan", e quelli ancora in corso "Carambola" e "Stop"), diffusa ed assai ramificata nel territorio, gestita da cosche mafiose operanti soprattutto nei territori di Corigliano-Rossano, Mirto Crosia e Cariati, che impone la permanenza di un presidio atto ad assicurare la presenza anche fisica dello Stato.

Altro dato fondamentale. Nel Comune di Corigliano-Rossano è allocata una casa di reclusione, di recente costruzione, che è la terza della Calabria per grandezza e capienza, in cui sono ristretti circa 400 detenuti. Per cui anche sotto tale ulteriore profilo "l'accorpamento" del Tribunale di Rossano a quello di Castrovillari è stato oltre che ancor più dannoso e pregiudizievole per tutti, irragionevole.

Occorre ancora soffermarsi su un aspetto attualmente non secondario e che rende l'approvazione di questa proposta di legge ancora più pressante ed urgente: i **gravi ritardi prodotti dall'emergenza Covid 19 nel sistema giustizia nella Calabria del nord est**. Possiamo affermare con sicurezza che la pandemia ha totalmente stravolto l'ordinario funzionamento della giustizia in un contesto già di per sé deficitario.
Basti pensare alle norme imposte dal distanziamento sociale, certamente difficili da rispettare nelle aule e negli uffici del Tribunale di Castrovillari, relativamente modesto per spazi e strutture, come già evidenziato. E' così che le opportune norme anti-contagio imposte su scala nazionale e applicate anche alla sede giudiziaria castrovillarese, aggravate da una condizione deficitaria pregressa, non hanno fatto altro che generare il blocco quasi totale delle attività forensi. Infatti, il blocco di pochi mesi ha generato nel Tribunale di Castrovillari un aggravamento dei problemi di inefficienza e di arretrato e, anche di costi per la gestione. Considerato quindi l'attuale momento, caratterizzato da una emergenza pandemica ancora non in fase di soluzione, occorre evitare la paralisi di servizi fondamentali, come quello della Giustizia, in questo territorio. Qui, come detto

in precedenza, l'ingerenza della criminalità nella società civile continua ad essere fortissima ed in questo periodo di pandemia si è ulteriormente aggravata.

Nel territorio della Sibaritide la crisi generata dal Covid, in assenza di validi supporti da parte dello Stato e soprattutto a causa di un degradamento dei servizi, sta rendendo difficile la vita a molte aziende.
Alcune hanno già chiuso, tantissime sono al collasso e a questo punto o interviene lo Stato o la criminalità la farà da padrone. Ecco perché occorre un sistema di vigilanza e presidio del territorio più pervicace e persistente. Occorre che lo Stato faccia sentire la sua presenza.

Maggiormente critica la situazione a Corigliano Rossano, una grandissima e complessa citta, nel cuore di un territorio articolato, ricco di risorse e potenzialità economiche, ma nella quale, in questo momento, c'è una insofferenza latente da parte dei cittadini che assistono ad un depauperamento dei servizi, anche in ambito giudiziario.

Pertanto, sulla scorta di queste considerazioni, è palese che la riforma della geografia giudiziaria non ha fatto conseguire nessuno degli obiettivi prefissati: quello del risparmio di spesa poiché sono aumentati a dismisura i costi per il diritto di accesso alla giustizia; quello della maggiore efficienza della giurisdizione, quest'ultima venutasi, invece, ulteriormente a congestionare presso il presidio accorpante, rallentato in modo pauroso l'attività giudiziaria in territori in cui la giustizia dovrebbe essere un servizio fondamentale e prioritario.

Con la presente proposta di legge alle Camere si vuole innovare il sistema delineato dal d.lgs. 155/2012, attribuendo un ruolo attivo e propositivo alle Regioni stesse. In particolare, con l'articolo 1, che introduce l'articolo 8 bis, si prevede che le Regioni interessate possono richiedere al Ministro della Giustizia che, sulla base di apposite convenzioni, sia stabilito il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei Tribunali circondariali e delle Procure della Repubblica soppressi dall'articolo 1 dello stesso d.lgs. 155/2012.
Al fine di non disallinearsi dalle finalità di contenimento della spesa pubblica perseguito dalla riforma, le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture sono integralmente a carico del Bilancio della Regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Infine, l'articolo 8 bis prevede che in seguito al ripristino della funzione giudiziaria dei Tribunali soppressi, sono conseguentemente adeguate le tabelle di cui agli Allegati 1, 2 e 3 dello stesso d.lgs. 155/2012 con ricostruzione dei relativi circondari.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato perché si afferma che gli oneri derivanti dal ripristino delle funzioni giudiziarie, nelle rispettive sedi, dei tribunali soppressi sono a carico del bilancio delle Regioni richiedenti.

Nello specifico infatti è stabilito che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del Bilancio della Regione richiedente, rimanendo a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

Gli eventuali aspetti finanziari (con relative provviste finanziarie) saranno valutati (e regolati) in modo approfondito nella fase propriamente operativa del provvedimento.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2012, N.155 "NUOVA ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI ORDINARI E DEGLI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DELLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N.148" E SUCCESSIVE MODIFICHE

(Articolo 121, secondo Comma, della Costituzione)

Art.1

(Introduzione dell'articolo 8 bis nel d.lgs.155/2012)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148) sono inseriti i seguenti:

"Art.8 bis

1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea, su richiesta delle Regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi dall'articolo 1 del presente decreto, riprendano appieno la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della Regione richiedente.
2. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.
3. Alle Tabelle contenute negli allegati 1,2 e 3 sono aggiunti i Tribunali sub provinciali ripristinati su istanza delle Regioni interessate, con conseguente ricostruzione dei relativi circondari nella Tabella di cui all'allegato 1.
4. Le spese di cui al comma 1 possono essere sostenute anche dagli enti locali previa intesa con la Regione richiedente.

Art.8 ter

1. Entro cento giorni dalla data di stipula delle convenzioni di cui all'articolo 8 bis, il Ministro della Giustizia provvede alla riformulazione o riapertura delle piante organiche dei Tribunali sub provinciali riattivati ed alla loro copertura.".

Art.2

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) il comma 4 bis dell'articolo 8 del d.lgs. 155/2012;
b) il comma 397 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014).

Art.3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza statale. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'eventuale (conseguente) aggravio finanziario dipenderà dalle future ed eventuali richieste (istanze) da parte delle Regioni interessate finalizzate alla scelta del "ripristino" dei tribunali "soppressi" e, di conseguenza, la sua determinazione (e la relativa ripartizione tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali), sarà determinato a seguito dell'approvazione delle apposte convenzioni.

La proposta prevede la disposizione di invarianza finanziaria.

Reggio Calabria, 03/02/2022

Giuseppe Graziano

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Proposta di legge al Parlamento recante: "Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n.155 (Nuova organizzazione dei Tribunali Ordinari e degli Uffici del Pubblico Ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 14 settembre 2011, n.148) e successive modifiche"

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale, P " Pluriennale".
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Introduce gli artt.8 bis e 8 ter al d.lgs. 155/2012, prevedendo che in attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, su richiesta delle Regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi dall'articolo 1 del d.lgs. 155/2012, riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della Regione richiedente. Al contempo, rimangono a carico dello Stato, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Trattasi di norma di carattere ordinamentale che non produce nuovi o			

	maggiori oneri per la finanza statale			
2	Dispone l'abrogazione di alcune norme statali e pertanto, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza statale			
3	Prevede la clausola di invarianza, ai sensi della quale dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza statale, atteso che all'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio statale			

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Considerato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza statale non è necessario indicare i criteri di quantificazione.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:
- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sulla finanza statale, atteso che il pagamento delle spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria trova già congrua copertura sulla Missione 1, Programma 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio statale 2022-2024 relativo al Ministero della Giustizia, che presenta la necessaria disponibilità.

Programma / capitolo	**Anno 2022**	**Anno 2023**	**Anno 2024**	**Totale**
Missione 1, Programma 1 Ministero della Giustizia				
Totale				